

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

avente a oggetto: opposizione agli atti esecutivi (artt. 617, c. 2, c.p.c.)

conclusioni delle parti: come da note d'udienza

Fatto e diritto

1. [REDACTED] (d'ora in avanti, [REDACTED]), creditrice esecutante, ha introdotto il presente giudizio di merito a seguito del ricorso in opposizione all'ordinanza di assegnazione di questo Tribunale depositata il 3 aprile 2019 proposto dal *debitor debitoris* [REDACTED] (d'ora in avanti, [REDACTED]) nel processo di esecuzione (espropriazione presso terzi) contro i debitori esecutati [REDACTED] e [REDACTED] processo di esecuzione *sospeso* dal giudice dell'esecuzione di questo Tribunale con provvedimento del 23 maggio 2019 "limitatamente al terzo pignorato" [REDACTED] affinché siano "accertate le attività compiute dal creditore procedente e valutate le conseguenti attività che hanno portato all'emissione dell'ordinanza di assegnazione qui opposta".

[REDACTED] si è costituita ribadendo la richiesta di declaratoria di nullità dell'ordinanza di assegnazione.

[REDACTED] non si è costituito.

Il Tribunale ha concesso i termini *ex art.* 183, c. 6, c.p.c.; all'esito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione *ex art.* 281-*sexies* c.p.c., disponendone poi la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. 34/2020 e successive modificazioni.

2. L'opposizione è infondata.

2.1. L'atto di pignoramento di crediti del debitore verso terzi deve contenere, tra l'altro (art. 543 c.p.c.), l'indicazione, "almeno generica, delle somme o cose do-



vute dal terzo al debitore esecutato” e l’invito a rendere la dichiarazione di conferma di cui all’art. 547 c.p.c.

A fronte di ciò, come afferma la giurisprudenza, gli artt. 547 e 548 c.p.c. addossano al terzo una facoltà e un onere.

La facoltà è quella di comunicare in via stragiudiziale al creditore l’esistenza del credito, ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (appunto, dichiarazione di conferma); si tratta di una facoltà e non di un onere, in quanto l’omissione della comunicazione non comporta alcuna conseguenza negativa per il terzo, ma solo l’obbligo per il giudice di fissare una udienza successiva per la comparizione del terzo.

L’onere è quello di comparire all’udienza fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c. per rendere la dichiarazione; si tratta di un onere perché dalla violazione discende l’obbligo per il giudice di *reputare non contestato il credito pignorato* (“*ficta confessio*”); infatti, se il terzo *non rende alcuna dichiarazione* (non compare all’udienza oppure compare ma si rifiuta di rendere la dichiarazione) il credito pignorato, *come indicato dal creditore*, si considera “non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione” (“se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore”) e il giudice dell’esecuzione pronuncia ordinanza di assegnazione (art. 548 c.p.c.).

Questo onere a carico del terzo ha a presupposto legale che la dichiarazione del creditore di *non aver ricevuto* la dichiarazione stragiudiziale da parte del terzo sia vera o, se falsa, lo sia incolpevolmente (C. 28047/2021).

L’ordinanza di assegnazione è impugnabile *nell’ambito del processo esecutivo in cui è resa* con l’opposizione agli atti esecutivi (C. 20310/2012; C. 5895/2012); precisamente, se il terzo non rende la dichiarazione può impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* ove non abbia avuto conoscenza tempestiva dell’atto di pignoramento e dell’ordinanza di fissa-



zione di nuova udienza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 548, u.c., c.p.c.).

2.2. Ebbene, nel caso di specie l'“Atto di pignoramento presso terzi” di [REDACTED] contiene l'indicazione “almeno generica, delle somme o cose dovute dal terzo al debitore esecutato”, con riferimento a “[REDACTED]” e “[REDACTED]”, indicazione altresì qualificabile nel senso che “consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore” (pp. 3-4, con indicazione della *misura del credito pecuniario*); [REDACTED] non contesta di aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento, di aver reso dichiarazione *esclusivamente* con riferimento al debitore esecutato [REDACTED] “omettendo di esprimersi in alcun modo sul debitore sig. [REDACTED]” (“dichiara”: “non intrattiene rapporti con [REDACTED] [...] e [...] pertanto non è debitrice di alcuna somma”), di aver ricevuto la notifica del verbale *ex art. 548 c.p.c.* con fissazione dell'udienza successiva, di aver risposto di aver già reso la dichiarazione (“la dichiarazione Le è stata inviata”), di non essere comparsa alla nuova udienza.

Ne discende che sussistono tutti i presupposti dell'ordinanza di assegnazione, appunto perché [REDACTED] *non ha reso alcuna dichiarazione* in relazione a [REDACTED]

[REDACTED] deduce che “[REDACTED] non è mai stato, né è, titolare di alcun rapporto presso la Banca odierna deducente”.

Ciò, però, nel presente giudizio di “impugnazione” *ex art. 617 c.p.c.* dell'ordinanza di assegnazione è irrilevante; né, peraltro e ovviamente, [REDACTED] resta senza tutela: infatti, se il terzo non ha reso alcuna dichiarazione l'ordinanza di assegnazione non ha alcuna *efficacia di accertamento* in ordine all'effettiva esistenza dell'obbligo del terzo (il credito, più limitatamente, “si considera non contestato”); pertanto, per un verso, e secondo la tesi assolutamente preferibile, il terzo potrà sempre contestare, con l'opposizione (*ex art. 615 c.p.c.*) all'*esecuzione instaurata sulla base dell'ordinanza di assegnazione*, di non essere debitore e ciò, in partico-



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

lare, anche facendo valere l'inesistenza del proprio obbligo già al momento in cui l'ordinanza è stata pronunciata (in tale giudizio, peraltro, il terzo non può essere ammesso a deferire interrogatorio formale o giuramento al debitore eventualmente convenuto, per evitare collusioni a danno del creditore assegnatario); per altro verso, una volta che abbia pagato spontaneamente o coattivamente, il terzo può agire in *ordinario processo di cognizione per la ripetizione di indebito* nei confronti del creditore assegnatario.

2.3. La sospensione del processo esecutivo cessa o nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione oppure, per quanto qui maggiormente rileva, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che *rigetta l'opposizione*.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 37/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna [REDACTED] in persona del rappresentante legale *pro tempore*, al rimborso, in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in euro 1.782,00 per compensi, euro 125,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge; con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

Lanciano, 28 febbraio 2022.

Il giudice

Giovanni Nappi

